

Parere legale in materia di “*Cybercrime* e truffe affettive”



L'argomento in oggetto, previa descrizione e illustrazione degli aspetti nodali che lo contraddistinguono, necessita di un duplice inquadramento, segnatamente civilistico e penalistico, presentando, il medesimo, risvolti pratici e operativi in entrambi i settori.

Muovendo, quindi, dalle caratteristiche del fenomeno, giova evidenziare che il cosiddetto “*Cybercrime* truffe affettive” si estrinseca attraverso una serie di raggiri volti, da parte del raggirante, a fare in modo che la potenziale vittima gli consegni delle somme di denaro a seguito dell'instaurazione di un rapporto affettivo, facendo quindi leva, nella quasi totalità dei casi, sui sentimenti e sugli aspetti psicologici della predetta vittima.

Nella vittima può sorgere l'idea di essere accettata e amata, e a ciò consegue lo svilupparsi di una sensazione di fiducia nei confronti del raggirante, fiducia fatta propria da quest'ultimo e impiegata per realizzare lo scopo illegittimo,

ossia estorcere indebitamente del denaro (ma anche benefici sessuali o di status).

Il tutto, posto in essere tramite il web ove la possibilità, per i raggiranti, di utilizzare un linguaggio persuasivo e intriso di artifici psicologici degni di nota finisce con il confondere ancor di più la vittima, inducendo la stessa a credere che il raggirante possa anch'egli nutrire sinceri sentimenti nei suoi riguardi.

Riassumendo, si giunge a stabilire un legame – del resto molto complesso - una volta che la vittima ritenga che sia sorto, da parte del cosiddetto raggirante, un sentimento nei di lei confronti o in ogni caso che lo stesso rappresenti una persona comprensiva, generatore di nuove positive emozioni, ovvero che si sviluppi un nuovo e quadro emozionale su cui fondare una fiducia nei confronti del raggirante stesso. Giunti a questo punto, quest'ultimo avrà più possibilità di trovare terreno fertile per formulare illegittime richieste di denaro e quant'altro. Occorre specificare che la vittima non ha alcun difetto o vizio nell'aver desiderio di sentimenti autentici. L'invito alla giusta precauzione tuttavia non deve colpevolizzarla, pena una vittimizzazione secondaria.

Ciò premesso sotto il profilo degli elementi andanti a connotare le cosiddette truffe affettive, occorre ora concentrarsi sulla figura del raggirante, individuandone i tratti distintivi e, conseguentemente, illustrando alla potenziale vittima il comportamento preliminare da adottare in determinati casi di pericolo.

I raggiranti possono individuarsi in due tipologie di soggetti: in primo luogo le truffe in questione possono venir strutturate e poste in essere da organizzazioni internazionali che adescano persone attraverso il web oppure possono risultare perpetrate da singoli individui sempre tramite il web.

Inoltre, non per forza la conoscenza virtuale necessita di trasformarsi in conoscenza fisica. Risultano infatti molteplici i casi in cui la truffa affettiva era stata posta in essere in costanza di rapporto virtuale. Si può quindi affermare, muovendo dal dato oggettivo secondo cui l'unico e specifico scopo del raggirante risulta quello di estorcere del denaro alla vittima, che è spesso il raggirante stesso

ad avere il reale polso della situazione e a dettare le regole, con la conseguenza che, a seconda del singolo caso, insisterà per un verso (l'incontro reale) o per l'altro (il mantenimento della relazione a distanza).

A conclusione di questa prima parte di parere, occorre dunque far presente alla persona interessata a sviluppare conoscenze via web di prestare, anzitutto, la massima attenzione al comportamento tenuto dal soggetto conosciuto e, inoltre, di cercare di comprendere sin da subito le intenzioni dello stesso, diffidando da costui non appena percepisse la malcelata volontà di ottenere benefici di qualsivoglia natura, su tutti quelli di natura economica. Con ancor maggior attenzione se si è consci di attraversare un momento delicato a livello psichico o comunque un momento di complessiva fragilità che potrebbe spingere inconsapevolmente ad abbassare la fisiologica diffidenza connotante i primi incontri (virtuali e non) con una persona. Il tutto, sforzandosi di porre in essere, per l'appunto, una sorta di diffidenza preventiva da estrinsecare attraverso una serie di preliminari verifiche tra cui un controllo mirato e approfondito del profilo di colui che chiede l'amicizia, o che ha scritto in chat, ponendo la massima attenzione nel caso in cui il predetto profilo: (i) presenti un numero esiguo di amicizie; (ii) contenga poche notizie e non circostanziate circa i dati personali e rappresenti un profilo cosiddetto standard: uomo di mezza età, benestante, vedovo ovvero recentemente coinvolto nella fine di un rapporto sentimentale, etc.; (iii) contenga foto distintive che, da semplice controllo sulla rete, risultino associate ad altri profili e che quindi ne costituiscano una mera copia.

Svolta questa ampia premessa, occorre ora affrontare l'argomento in questione nel malaugurato caso in cui il raggirante sia riuscito a perpetrare la cosiddetta truffa affettiva.

Come premesso, il nostro Ordinamento permette alla vittima di trovare tutela sia sotto il profilo civilistico, sia sotto quello penalistico.

Prima di addentrarci nel merito di detti profili, giova sottolineare a gran voce che detta tipologia di illecito presenta, giuridicamente, plurime criticità,

atteso che non sempre risulta limpido e di chiara identificazione il confine tra una condotta rilevante sotto un profilo di mero discredito morale e un comportamento rilevante sotto il profilo della tutela giuridica. Ciò, perché siffatta condotta, volente o nolente, si inserisce all'interno di una relazione tra due soggetti, ambito, questo, interessato da regole proprie non sempre collimanti con istituti previsti dall'Ordinamento. Per tal modo, risultano molteplici i casi in cui la vittima non sia riuscita a ottenere una tangibile tutela, né sotto il profilo civilistico con riguardo alla condanna alla restituzione di quanto elargito al raggirante (a titolo di risarcimento del danno per fatto illecito, si veda sotto), né con riguardo al profilo penalistico in relazione alla condanna del colpevole per il reato di truffa (sempre come sotto argomentato).

Venendo alla tutela civilistica, la vittima potrà vedersi ristorato il danno patrimoniale patito attraverso la promozione di un'azione di risarcimento danni ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile, secondo cui: "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagione ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".

Le problematiche sottese all'esperimento di siffatta azione risultano sostanzialmente due:

- l'esatta individuazione del soggetto raggirante attraverso l'identificazione dell'indirizzo IP che consente, a sua volta, di risalire con certezza al dispositivo, elaboratore o PC collegato alla rete informatica. Per siffatta identificazione occorrerebbe affidarsi a un consulente informatico con un costo elevato e senza la certezza assoluta di ottenere un risultato soddisfacente (si ricordi che mentre nell'alveo penalistico è la Procura della Repubblica, attraverso la Polizia Giudiziaria, a svolgere le indagini e quindi a individuare il colpevole, ciò nel caso in cui questi sia sconosciuto al denunciante, in sede civile risulta onere del soggetto danneggiato individuare la persona verso cui esperire l'azione giudiziale, ciò con tutte le pregiudizievoli conseguenze in punto esatta individuazione del colpevole);

- la prova sull'elemento soggettivo del fatto illecito, ossia sul dolo inteso come condizione di colui che, commettendo un fatto, lo ha voluto e preveduto come conseguenza della sua azione. Occorrerà, in altre parole, provare che il raggirante abbia sin dal principio voluto ingannare la vittima al fine di ottenere la prestazione ingiusta, ossia che la richiesta di denaro non sia riconducibile a una sorta di obbligazione naturale connotante un instaurato rapporto sentimentale (si badi bene: l'obbligazione naturale è quell'obbligo non giuridico che, nel caso di specie, consistente in una spontanea elargizione dettata da ragioni morali o sociali e non basata su una costrizione nell'adempiere in tal senso: a titolo esemplificativo non è passibile di restituzione la somma di denaro versata da un soggetto in favore di un altro per il pagamento di cure mediche se i due sono uniti in un rapporto sentimentale).

In conclusione, evidenziate le criticità di cui sopra, si consiglia di procedere in prima battuta, al fine quantomeno di procedere agevolmente con l'individuazione del colpevole, con la presentazione di una denuncia-querela in ambito penale, stante che, come premesso, in detto ambito, diversamente da quello civile, la predetta individuazione spetterebbe all'Organo inquirente e non alla vittima del reato/fatto illecito. In un secondo momento, poi, ben si potrà adire l'Autorità civile al fine di domandare il risarcimento del danno patito - patrimoniale e, se sussistente, non patrimoniale - all'autore della truffa (già condannato in sede penale).

Sotto il profilo penalistico si evidenzia viceversa quanto segue.

La fattispecie di truffa richiede per la sua configurazione i seguenti elementi:

a) Artifici e raggiri che inducono in errore

L'idoneità dei comportamenti a costituire artificio e raggirò ricomprende anche qualsiasi simulazione o dissimulazione o subdolo espediente posto in essere per indurre taluno in errore (anche se si tratta di silenzio o reticenza).

Nei legami sentimentali, spesso, al fine di ottenere dei vantaggi, sono presenti persuasioni, insistenze, utilizzo del sentimento per convincere. Sono questi assimilabili alla simulazione o dissimulazione o a un subdolo espediente; senza questa analogia non può configurarsi l'elemento oggettivo del reato; ad esempio, è difficile distinguere tra l'insistenza ed il subdolo espediente in un legame dove la dazione di denaro o altri vantaggi sono la regola dell'agire quotidiano.

Quando il raggiro consiste nell'inventarsi una situazione di emergenza falsa (incidente lontano da casa, ricovero, difficoltà economica inesistente), il reato è configurabile poiché risulta evidente che si supera il limite della semplice relazione al fine di falsificare strumentalmente la realtà.

b) Un ingiusto profitto con altrui danno

Mentre il danno deve avere necessariamente carattere patrimoniale, il profitto può avere anche natura morale o affettiva, in grado così di avvantaggiare l'agente o un terzo.

È questo un elemento intuitivo che non ha bisogno di dimostrazioni particolari ma che deve essere unito alla circostanza di cui al lett. a) e, inoltre, all'elemento soggettivo in quanto trattasi di reato doloso (lett. c).

c) Il dolo

Oltre alla sussistenza dell'elemento materiale del reato, l'Ordinamento richiede la sussistenza dell'elemento soggettivo; è necessario cioè dimostrare che durante tutta l'azione, nelle diverse forme di cui alla lettera a) e b), persista la coscienza e la volontà di ingannare.

In definitiva, attese, come premesso, le criticità a perseguire positivamente il colpevole sia in sede civile, sia in sede penale, si ribadisce la necessità di prestare la massima attenzione - anche attivando un controllo a monte sul soggetto contattante/contattato - nell'interfacciarsi con soggetti via web.

Avv. Federico Orio

Avv. Fabrizio Giorcelli